

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE
"LE DONNE RESISTENTI"

Articolo 1
Denominazione, sede e durata

È costituita con sede a Udine in Via Bergamo 25 (presso Daniela Rosa) , un'Associazione di promozione sociale e culturale, che assume la denominazione di "**Le Donne Resistenti**".

L'Associazione è regolata a norma del titolo I cap. III art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci/socie, come previsto dall'art. 10 del presente Statuto. L'Associazione può svolgere, senza finalità di lucro, attività nei settori artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo, sociale e formativo. Il Consiglio Direttivo potrà variare la sede legale, istituire sedi, sezioni o uffici di rappresentanza in altre località d'Italia o all'estero. L'associazione di fatto, non ha finalità speculativa né di lucro ed intende far partecipare le socie/soci nella sua attività ed alla gestione democratica degli strumenti di comunicazione culturale, attività formativa e sociale.

Articolo 2
Finalità

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- promuovere e valorizzare la cultura nazionale e internazionale, con particolare riguardo alle differenze di genere;
- dare spazio e visibilità alla cultura, ai saperi e alla storia della donna e dell'Associazionismo femminile;
- approfondire le tematiche relative all'identità di genere, attraverso:
 - la promozione di iniziative di conoscenza e confronto con gruppi diversi per diffondere una cultura di rispetto nella definizione della propria identità;
 - la promozione di studi, ricerche e ogni altra iniziativa sull'identità di genere anche con riferimento al contesto locale;
 - la promozione di convegni di sostegno e diffusione di buone pratiche sul tema della identità di genere e sui temi della coesione sociale;
 - la promozione di azioni di contrasto nei confronti di stereotipi, condizionamenti e pregiudizi;
- promuovere attività culturali e formative a carattere nazionale ed internazionale; anche in collaborazione con altre Associazioni ed Enti (ENTI LOCALI) che perseguono analoghe finalità istituzionali;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- promuovere l'educazione ambientale, il rispetto della natura, il mantenimento dell'eco sistema (diritti del pianeta);
- promuovere azioni positive per l'uguaglianza di genere in tutti i campi del vivere associato (politico, economico e culturale);
- promuovere azioni di difesa della qualità dell'istruzione, della formazione e del welfare.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici delle/gli associate/i.

Per realizzare queste finalità l'Associazione si propone di utilizzare tutte le possibilità anche finanziarie, consentite dalle attuali norme locali, regionali, nazionali, dell'U.E. e di tutti gli organismi nazionali ed internazionali interessati.

Articolo 3
Attività

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- *attività e progetti culturali*: eventi, incontri, manifestazioni, festival, seminari, ricerche, scambi culturali, rappresentazioni culturali;
- *attività di formazione*: corsi di formazione teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- *attività editoriale*: pubblicazione di studi e ricerche, pubblicazione di atti di convegni e seminari, pubblicazione di riviste e bollettini, pubblicazione di materiale informativo e audiovisivo;
- *qualsiasi altra attività* inerente le finalità istituzionali dell'Associazione.

Articolo 4 Socie/i

L'associazione è offerta a tutti quelli che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Le socie/i si suddividono in:

- **socie/i ordinari**: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- **socie/i onorari**: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere onorifico e possono essere esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

L'ammissione dei/le socie/i ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due socie/i.

Il numero delle socie/i è illimitato; all'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Articolo 5 Statuto

Tutte le socie/i sono tenute/i a rispettare le norme del presente Statuto e il Regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

- avvertimento;
- ammonizione;
- diffida;
- sospensione a tempo limitato;
- radiazione.

Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio direttivo o di almeno 5 (cinque) socie/i. Le modifiche sono deliberate dall'Assemblea convocata dalla Presidente non oltre 30 (trenta) giorni dalla delibera del Consiglio direttivo o dalla notifica alla Presidente della richiesta delle socie/i.

Articolo 6 Risorse economiche

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
2. dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
4. da eventuali entrate dovute a contributi pubblici;
5. dalle erogazioni liberali ricevute da soci e non soci.

Articolo 7 Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Gli stessi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Articolo 8 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- la Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- i Revisori dei conti.

Articolo 9 Assemblea delle/i socie/i

L'Assemblea delle /i socie/i è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutte/i le socie/i in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione della/del socia/o all'Assemblea, è strettamente personale ed ogni socia/o ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di una socia/ socio ad un'altra socia/socio, la /il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le Assemblee delle socie/ soci, possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate tramite posta elettronica, o con sms, o con avviso affisso all'interno dei locali dell'Associazione con almeno 10 giorni di preavviso. L'avviso di convocazione dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea.

La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima.

Articolo 10 Funzioni dell'Assemblea delle socie/soci

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo e i Revisori dei conti;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno;
- fa proposte al Consiglio.

L'assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Le Assemblee, tanto ordinaria che straordinaria, sono presiedute da una Presidente nominata dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali, redatto da una segretaria nominata dall'Assemblea.

Articolo 11 La Presidente e sue funzioni

La Presidente é legale rappresentante dell' associazione a tutti gli effetti.

Convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi; ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell' attività dell' associazione. Conferisce ai soci procura speciale e deleghe per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

La Vice Presidente sostituisce la Presidente a tutti gli effetti in caso di suo impedimento e ha le stesse funzioni e responsabilità.

In caso di impedimento o assenza o decadenza della Presidente e della Vice presidente, le stesse vengono sostituite dal membro più anziano in età in seno al Consiglio direttivo.

Articolo 12

Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) socie dell'associazione (saranno elette esclusivamente donne) elette dall'Assemblea fra le proprie componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 componenti.

Le componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni e sono rieleggibili .

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza della Presidente la riunione sarà presieduta dalla Vice Presidente. Le deliberazioni del Consiglio direttivo saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto della Presidente.

Articolo 13

Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "*Le Donne Resistenti*".

Articolo 14

Revisori dei conti

I Revisori dei conti vengono eletti dall'Assemblea al di fuori delle componenti del Consiglio direttivo. Verificano periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redigono apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 15

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Articolo 16

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Le socie/i incaricate/i di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'associazione, possono ricevere un compenso stabilito dal Consiglio direttivo.

Articolo 17

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Firme soci fondatori

Schiratti Paola

Allievi Maria Grazia

Boratto Rosanna

Bortoluzzi Tiziana

Rosa Daniela

Savà Beatrice

Seretti Daniela